

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 ottobre 2023, n. G13505

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l'Age.Na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) per l'affidamento di compiti operativi, procedurali e informatici per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei Provider ECM Regionali

OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l'Age.Na.S. (*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*) per l'affidamento di compiti operativi, procedurali e informatici per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei Provider ECM Regionali

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Risorse Umane

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTI

- la Deliberazione di Giunta regionale n 234 del 25 maggio 2023, con cui è stato conferito al Dr. Andrea Urbani l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- l'atto di organizzazione n. G00243 del 18 gennaio 2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria alla Dr.ssa Eleonora Alimenti;

CONSIDERATO che, con l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017, all'art. 42, comma 1, è stato convenuto quanto segue: *“Ai fini di una maggiore armonizzazione con il sistema di accreditamento nazionale dei provider e nel rispetto del principio dell'economicità della gestione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con l'Age.na.s. accordi per lo svolgimento delle attività operative, procedurali ed informatiche di accreditamento dei provider nelle aree di propria competenza”* e al comma 3, è previsto che *“Gli accordi di cui ai precedenti commi sono a titolo oneroso”*;

CONSIDERATO altresì che, con il richiamato Accordo del 2 febbraio 2017, all'art. 43 comma 3, è stato parimenti convenuto quanto segue: *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con i propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali e provinciali, garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le attività di propria competenza”*;

VISTA la *“Determinazione 10 gennaio 2023, n. G00108 “Programma ECM Regionale. Nuove indicazioni su modalità e termini del contributo alle spese dei Provider”* con la quale è stato stabilito il contributo alle spese con riferimento alle procedure di accreditamento ed allo svolgimento delle attività di formazione continua nazionali;

CONSIDERATO che l’obiettivo della Regione Lazio è promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario e di realizzare un’organizzazione capace di creare, acquisire e trasferire conoscenze, trasformare queste ultime in competenze nelle attività e nelle procedure idonee a migliorare la qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza del proprio sistema sanitario;

CONSIDERATO che per le richieste di accreditamento sul sistema regionale ECM e per le attività connesse i provider utilizzano la piattaforma informatica dedicata;

VISTA la Convenzione fra Regione Lazio e AGENAS (prot. Agenas 2020/2855 del 13/05/2020) avente ad oggetto l’affidamento da parte della Regione all’Agenzia di compiti operativi, procedurali e informatici finalizzati al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, ed in particolare l’art. 3 comma 5 in base al quale *“Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse il presente atto ed i risultati con la stessa raggiunti”*;

CONSIDERATA l’implementazione dell’applicativo informatico ECM – Regione Lazio e la realizzazione di un sistema coordinato dei procedimenti amministrativi di accreditamento dei provider, sulla base della Convenzione fra Regione Lazio e AGENAS;

VISTA la nota prot. n° 1244286 del 07-12-2022 ed acquisita agli atti di Agenas con prot. n° 11543 ingresso del 09/12/2022 con la quale, ai sensi dei proficui risultati raggiunti sotto la vigenza della precedente Convenzione, è stato chiesto il rinnovo della convenzione stessa;

CONSIDERATO che la Regione punta ad elevare il livello della qualità della formazione, con l’intento di favorire una costante crescita culturale di ogni risorsa impegnata nel sistema salute, dando piena attuazione al programma ECM;

TENUTO CONTO dello schema generale di convenzione con le Regioni o altri enti per supporto alle attività in materia di ECM, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’AGENAS nella seduta del 30.11.2022, in base al quale è stata redatta la presente convenzione;

CONSIDERATO che la presente Convenzione è sottoposta ad approvazione da parte del competente organo regionale mediante atto trasmesso ad Agenas;

ATTESO che le attività oggetto della presente Convenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in vigore, dal richiamato Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 e dalle determinazioni adottate dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l'Age.Na.S., allegato al presente atto a formarne parte integrante, che avrà la durata di trentasei (36) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;

RITENUTO, inoltre, di approvare l'Accordo di nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (Ue) n. 2016/679, allegato A al presente atto a formarne parte integrante;

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l'Age.Na.S., allegato al presente atto a formarne parte integrante, che avrà la durata di trentasei (36) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;
- di approvare l'Accordo di nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (Ue) n. 2016/679, allegato A al presente atto a formarne parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

II DIRETTORE

Andrea Urbani



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Regione Lazio

CONVENZIONE

TRA

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, C.F. 97113690586, (di seguito "AGENAS" o anche "Agenzia"), con sede in via Puglie, 23 – 00187 Roma, nella persona del Presidente Prof. Enrico Coscioni domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima ed avente i poteri per il presente atto ai sensi dell'art. 7 dello statuto.

E

La Regione Lazio (di seguito anche "Titolare" o "Regione"), C.F. 8080143490581, rappresentata dal Direttore Regionale Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, Dott. Andrea Urbani, nato a OMISSIS il OMISSIS, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima sita in Via R.R. Garibaldi, 7 - 00147 Roma

DI SEGUITO INDICATE COME "LE PARTI", LE QUALI SI IMPEGNANO, CON IL PRESENTE ATTO, A PORRE IN ESSERE UNA COLLABORAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE ALL'AGENAS DI ATTIVITÀ OPERATIVE, PROCEDURALI E INFORMATICHE FINALIZZATE AL SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECM REGIONALI

PREMESSE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 che, nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "*...di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni recante "*Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.*" (GU n. 96 del 27-4-1998);

VISTO l'articolo 2, comma 357 e segg., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*" che ridenomina l'Agenzia in "*Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali*" e che ha disposto che il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto trasferisce alla medesima la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106, recante "*Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*" che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il Decreto del Ministro della salute con cui in data 10 agosto 2021 è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia in data 23 giugno 2021, della cui adozione è stata data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021, n. 201;

VISTO il Decreto del Ministro della salute con il quale, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2021, è stato approvato il Regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, della cui adozione è stata data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2021, n. 289;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 3, lett. n) dello Statuto dell'Agenzia dispone che la stessa ha tra le principali attività la "*gestione amministrativa del programma di formazione continua in medicina (ECM) e supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2020, con il n. 2700, con il quale il Prof. Enrico Coscioni è stato nominato Presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 14/CSR) nel quale sono stati definiti i principi regolanti "*La formazione continua nel settore salute*";

CONSIDERATO che, con l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017, all'art. 42, comma 1, è stato convenuto quanto segue: "*Ai fini di una maggiore armonizzazione con il sistema di accreditamento nazionale dei provider e nel rispetto del principio dell'economicità della gestione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*

possono stipulare con l'Age.na.s. accordi per lo svolgimento delle attività operative, procedurali ed informatiche di accreditamento dei provider nelle aree di propria competenza” e al comma 3, è previsto che “Gli accordi di cui ai precedenti commi sono a titolo oneroso”;

CONSIDERATO altresì che, con il richiamato Accordo del 2 febbraio 2017, all’art. 43 comma 3, è stato parimenti convenuto quanto segue: *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con i propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali e provinciali, garantendo che l’entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le attività di propria competenza”;*

VISTA la *“Determinazione 10 gennaio 2023, n. G00108 “Programma ECM Regionale. Nuove indicazioni su modalità e termini del contributo alle spese dei Provider”* con la quale è stato stabilito il contributo alle spese con riferimento alle procedure di accreditamento ed allo svolgimento delle attività di formazione continua nazionali.

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013 *“Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accredimento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi”;*

CONSIDERATO che l’obiettivo della Regione è promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario e di realizzare un’organizzazione capace di creare, acquisire e trasferire conoscenze, trasformare queste ultime in competenze nelle attività e nelle procedure idonee a migliorare la qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza del proprio sistema sanitario;

PRESO ATTO che la Regione ha come ulteriore obiettivo la definizione delle esigenze formative delle diverse figure professionali;

CONSIDERATO che la Commissione ECM della Regione Lazio ha l’obiettivo di assicurare il supporto tecnico-scientifico;

CONSIDERATO che per le richieste di accreditamento sul sistema regionale ECM e per le attività connesse i provider utilizzano la piattaforma informatica dedicata;

VISTA la Convenzione fra Regione Lazio e AGENAS (prot. Agenas 2020/2855 del 13/05/2020) avente ad oggetto l’affidamento da parte della Regione all’Agenzia di compiti operativi, procedurali e informatici finalizzati al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, ed in particolare l’art. 3 comma 5 in base al quale *“Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse il presente atto ed i risultati con la stessa raggiunti”;*

CONSIDERATA l'implementazione dell'applicativo informatico ECM – Regione Lazio e la realizzazione di un sistema coordinato dei procedimenti amministrativi di accreditamento dei provider, sulla base della Convenzione fra Regione Lazio e AGENAS;

VISTA la nota prot. n° 1244286 del 07-12-2022 ed acquisita agli atti di Agenas con prot. n° 11543 ingresso del 09/12/2022 con la quale, ai sensi dei proficui risultati raggiunti sotto la vigenza della precedente Convenzione, è stato chiesto il rinnovo della convenzione stessa;

CONSIDERATO che la Regione punta ad elevare il livello della qualità della formazione, con l'intento di favorire una costante crescita culturale di ogni risorsa impegnata nel sistema salute, dando piena attuazione al programma ECM;

TENUTO CONTO dello schema generale di convenzione con le Regioni o altri enti per supporto alle attività in materia di ECM, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'AGENAS nella seduta del 30.11.2022, in base al quale è stata redatta la presente convenzione;

CONSIDERATO che la presente Convenzione è sottoposta ad approvazione da parte del competente organo regionale mediante atto trasmesso ad Agenas;

ATTESO che le attività oggetto della presente Convenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in vigore, dal richiamato Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 e dalle determinazioni adottate dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e l'allegato del documento costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento da parte della Regione all'Agenzia di attività tecnico-operative, procedurali e informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, in continuità con la Convenzione di cui al prot. Agenas 2020/0002855 del 13/05/2020;
2. In particolare, le attività oggetto della presente Convenzione sono quelle dettagliate nel successivo articolo 4, nel Piano Operativo, nonché negli eventuali accordi integrativi previsti dall'articolo 11 della presente Convenzione.

Articolo 3

(Durata, proroga e rinnovo)

1. La presente Convenzione si intende perfezionata con la trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. La durata è pari a trentasei (36) mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della stipula della presente Convenzione.
3. Entro detto termine di efficacia, le Parti dovranno garantire le attività previste dal successivo articolo 4 e nel Piano Operativo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
4. La presente Convenzione può essere prorogata per un periodo non superiore a dodici (12) mesi, con formale e motivata richiesta, da inviare almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del termine fissato. La richiesta di proroga deve contenere l'indicazione delle specifiche ragioni alla base della stessa e deve essere espressamente concordata mediante lo scambio di note formali tra le parti. Nel caso di proroga concordata, i rapporti tra le parti continuano a essere regolati dalla presente Convenzione, anche per ciò che riguarda il corrispettivo previsto dal successivo art. 9.
5. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse la Convenzione ed i risultati con la stessa raggiunti.

Articolo 4**(Attività)**

1. Le attività, svolte in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 2, hanno ad oggetto l'attuazione di un sistema amministrativo e informatico finalizzato alla gestione dell'accreditamento dei provider ECM regionali, dei loro eventi formativi e di tutte le attività connesse.
2. Nello specifico, l'AGENAS si impegna ad effettuare l'attività istruttoria preliminare all'adozione dei provvedimenti di accreditamento provvisorio, standard o rinnovo standard. Tale attività istruttoria verrà espletata anche in presenza di variazione dei requisiti da parte dei provider. Tali adempimenti non comprendono la valutazione dei requisiti tecnico scientifici necessari ai fini dell'accreditamento, per i quali si rinvia al successivo comma 3.
3. La valutazione degli aspetti scientifici sarà demandata alla Regione. Sul punto, la stessa si impegna ad individuare specifici organismi, "Referee di Commissione", cui saranno demandate le valutazioni scientifiche relative ai procedimenti amministrativi di accreditamento e di variazione e agli eventi formativi.

4. Il sistema informatico per la gestione dell'accREDITamento dei provider ECM regionali è un'applicazione web, pubblicata su dominio gestito da Agenas grazie alla quale sarà possibile gestire tutte le procedure necessarie per ottenere l'accREDITamento come provider ECM, per richiedere la registrazione di un evento ECM, per gestire gli eventi già inseriti, per registrare i pagamenti e per inserire i rapporti sulla partecipazione.
5. L'AGENAS e la Regione si impegnano a definire, aggiornare e adeguare l'applicazione web alla luce della procedura regionale di accREDITamento dei provider. A tal fine Agenas può personalizzare il sistema informatico sulla base delle esigenze rappresentate dalla Regione ed in coerenza alle modifiche apportate dalla stessa alle procedure finalizzate all'accREDITamento, adattando l'uno e le altre alle specifiche esigenze della Regione, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e dalle decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua.
6. Le attività oggetto della presente Convenzione sono specificamente dettagliate nel Piano operativo, allegato sub 1 alla presente Convenzione, al quale si rinvia per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo.

Articolo 5

(Modalità di realizzazione)

1. Le Parti sono direttamente responsabili, ognuna per quanto di propria competenza, della esatta realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto dal presente accordo.
2. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione e del Piano Operativo, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nel richiamato Piano, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. Le Parti si obbligano a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale, nonché a darsi reciproca ed immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione della Convenzione.
4. La Regione si impegna a collaborare con l'AGENAS mettendo a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore esecuzione del presente accordo.
5. La Regione, nello svolgimento delle attività della presente Convenzione, si avvale di professionisti in possesso di adeguate capacità e competenze, al fine di consentire l'implementazione e l'attuazione di proposte, procedure e modelli organizzativi individuati ed indicati dall'AGENAS.

Articolo 6

(Referenti per le attività)

1. La Regione individua la Dr.ssa Carmen Mantuano quale proprio referente per l'attuazione della presente Convenzione e amministrativo regionale.

L'AGENAS individua il Direttore UOC Formazione ECM che si occupa di supporto al programma nazionale ECM quale referente per l'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, che opera con la collaborazione del Direttore della UOC Sistemi informativi, patrimonio, gestione della logistica e provveditorato, portale della trasparenza Agenas.

Articolo 7

(Comitato Paritetico di Valutazione)

1. Per la valutazione, la verifica e il riscontro delle attività che devono essere svolte sulla base della presente Convenzione può essere istituito un Comitato Paritetico di Valutazione, mediante lo scambio di note formali tra le parti.
2. Il Comitato Paritetico di Valutazione è composto da cinque componenti, così nominati:
 - a. Il Direttore UOC Formazione ECM che si occupa del settore supporto al programma nazionale ECM o un suo delegato;
 - b. Il referente regionale per l'attuazione della presente Convenzione previsto dal primo comma del precedente articolo e un referente amministrativo regionale da comunicare con successiva nota formale, o un loro delegato;
 - c. il Direttore della UOC Sistemi informativi, patrimonio, gestione della logistica e provveditorato, portale della trasparenza Agenas o un suo delegato;
 - d. un componente da designare di comune accordo da entrambe le Parti con successivo scambio di note formali tra le stesse;
3. Il Comitato Paritetico di Valutazione si riunisce su iniziativa di una delle parti ed in ogni altro caso qualora sia necessario a fronte di motivate esigenze. Il comitato decide a maggioranza dei componenti;
4. Il Comitato ha sede presso l'AGENAS.

Articolo 8

(Esecuzione e realizzazione delle attività di ricerca/programmi/progetti e accordi di collaborazione)

1. L'Agenzia, per l'esecuzione e la realizzazione delle specifiche attività ad essa affidate con la presente Convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dall'articolo 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 9 del Regolamento AGENAS, può avvalersi, oltre che del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura selettiva.
2. Nelle ipotesi sopra previste, l'AGENAS si farà carico di valutare e selezionare i collaboratori e gli esperti esterni nel rispetto delle procedure di cui al combinato disposto dell'art. 9 del proprio Regolamento di amministrazione e del personale, nonché del "Regolamento per il

funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi", e delle norme vigenti in materia, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella esecuzione delle attività di cui al presente articolo.

3. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 9

(Corrispettivo)

1. Il corrispettivo spettante ad AGENAS per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4 è costituito dal 60% dei contributi alle spese versati dai provider regionali di cui al seguente art. 10 della presente Convenzione.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 non comprende eventuali oneri derivanti da attività aggiuntive e/o da rimborsi spese che l'AGENAS potrebbe essere chiamata a sostenere in virtù delle attività di cui all'articolo 4 della presente Convenzione.
3. La quantificazione di eventuali ed ulteriori oneri sostenuti da AGENAS, derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, sarà oggetto di atto separato da approvare con successivo scambio di note formali tra le Parti.

Articolo 10

(Contributi alle spese)

1. La Regione determina con proprio atto il contributo annuale alle spese ed i contributi per gli eventi formativi a carico dei soggetti che si accreditano presso il Sistema di formazione continua regionale. Nella determinazione del contributo vengono stabiliti entità, modalità e termini dello stesso, garantendo, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, che l'entità del medesimo sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle parti per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema.
2. I suddetti contributi, salvo diverso accordo tra le parti, sono versati dal provider attraverso due distinti versamenti nella misura del 60% in favore dell'AGENAS e del 40% in favore della Regione.
3. La Regione si assume la responsabilità di comunicare ai provider regionali – con ogni strumento ritenuto efficace e idoneo per le finalità che qui si intendono perseguire – le modalità di versamento dei contributi alle spese di cui al comma 2 del presente articolo, affinché i provider siano nelle condizioni di effettuare correttamente e tempestivamente i versamenti. In ogni caso, è fatto obbligo alla Regione adoperarsi affinché i rispettivi provider regionali

effettuino i due versamenti. Qualora il provider non effettuasse il pagamento o effettuasse lo stesso in maniera errata determinando l'impossibilità di risalire agli estremi identificativi dei versamenti effettuati dai provider ed al loro collegamento con la regione di appartenenza, l'AGENAS è sollevata da qualsivoglia responsabilità per l'impossibilità di procedere all'imputazione delle somme. In tal caso, è onere della Regione procedere all'accertamento delle suddette somme e trasferire ad AGENAS le somme spettanti.

4. Le Parti concordemente stabiliscono che, alla luce del fatto che le attività di supporto da parte di AGENAS sono proseguite senza soluzione di continuità, i contributi alle spese da parte dei provider regionali dalla data del 31.12.2022, data di scadenza della precedente Convenzione, fino alla data di perfezionamento della presente convenzione sono disciplinati secondo quanto previsto dalla Convenzione precedentemente sottoscritta (prot. Agenas 2020/0002855 del 13/05/2020).

Articolo 11

(Integrazioni)

1. Le Parti convengono che, ove se ne ravvisi l'opportunità, potranno essere stipulati accordi integrativi alla presente Convenzione. Ai fini della validità di tali accordi è richiesta la forma scritta.
2. Gli accordi integrativi non possono prevedere disposizioni in contrasto con la presente Convenzione e devono essere coerenti rispetto all'impianto complessivo previsto dal Piano Operativo allegato al presente accordo.

Articolo 12

(Modifiche)

1. Le Parti convengono che, in caso di intervenute oggettive necessità, potranno essere apportate delle modifiche alla presente Convenzione e/o ai relativi allegati, previa verifica della fattibilità tecnico-economica. Le modifiche dovranno, altresì, essere coerenti rispetto all'impianto complessivo previsto dal Piano operativo allegato al presente accordo, la cui durata deve comunque essere ricompresa entro l'arco temporale di efficacia della presente Convenzione, salvo quanto previsto all'art. 3.
2. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'analisi del Comitato Paritetico di Valutazione tramite nota motivata e approvate dal Comitato stesso.

Articolo 13

(Risoluzione e recesso)

1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.

2. Le Parti possono recedere dal presente accordo, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate dall'altra parte.
3. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle Parti.
4. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dall'AGENAS.

Articolo 14

(Riservatezza, titolarità dei dati)

1. Ai fini della protezione dei dati personali, trova applicazione la normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
2. L'AGENAS e la Regione hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della stessa. I dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.
3. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. A tal fine, le parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti un modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
5. Il trattamento di dati personali ad opera delle parti per il perseguimento delle finalità della presente convenzione è effettuato ai sensi della normativa vigente in materia.
6. Tutti i dati personali comunicati delle Parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Atto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o

all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Atto. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'Agenzia all'indirizzo www.agenas.gov.it e sul sito web della Regione all'indirizzo <https://ecm.lazio.agenas.it/index.php/it/>. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

7. Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, Regione Lazio è Titolare del trattamento rispetto ai dati personali di terzi che l'Agenzia tratterà per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. Pertanto, Regione Lazio attribuisce ad AGENAS il ruolo di Responsabile come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE. Detta nomina sarà quindi perfezionata tramite specifico atto che si allega alla presente convenzione e che unitamente a questa viene sottoscritto tra le parti, formandone documento integrante ed essenziale.
8. Regione Lazio, in virtù della propria titolarità, dovrà predisporre idonea informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, che sarà fornita al Responsabile del trattamento al fine di renderla accessibile agli interessati nel caso in cui i relativi dati personali dovessero essere raccolti da AGENAS nell'adempimento della presente convenzione. Le modalità di pubblicazione e di condivisione della predetta informativa saranno concordate tra le Parti, ferma restando l'esclusiva responsabilità del Titolare circa l'assolvimento dei propri obblighi informativi.
9. La Regione dà atto che il software realizzato dell'AGENAS nell'ambito della presente Convenzione è di proprietà della medesima Agenzia e tutelato dalla normativa sulla protezione delle opere di ingegno.
10. I dati personali e i dati relativi alle attività di accreditamento dei provider, di accreditamento eventi e relativi alla partecipazione agli eventi formativi sono di proprietà della Regione.

Articolo 15

(Comitato di composizione)

1. Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa o esecutiva della presente Convenzione è istituito, su iniziativa di una delle parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di cui uno designato dall'AGENAS, uno dalla Regione e il terzo, con funzioni di presidente, designato da entrambi.
2. I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.

Articolo 16

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Articolo 17

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per l'AGENAS lazio@pec.agenas.it;
 - per la Regione arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Il presente atto dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte utilizzatrice.
- 3.

Per la Regione
Il Direttore Direzione Salute e Integrazione
Sociosanitaria
Dr Andrea Urbani

Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali
Il Presidente

.....

.....

Data

Data

*Firma apposta anche digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

ALLEGATO 1

Piano Operativo

Le attività nell'ambito della Convenzione, di cui il Piano Operativo costituisce parte integrante, si riferiscono all'attuazione dei programmi informatici, gestionali e amministrativi necessari alla realizzazione del sistema di formazione continua della Regione Lazio.

Tali attività saranno effettuate avvalendosi delle esperienze tecniche e gestionali già utilizzate per il programma Nazionale.

Ciò premesso, le attività da svolgere per la gestione del sistema di accreditamento dei provider (provvisorio – standard – rinnovo standard) si possono schematizzare come segue:

1. studio e condivisione dei requisiti;
2. creazione del sistema ECM regionale/mantenimento del sistema ECM regionale disponibile per la Regione Lazio (parte pubblica e area riservata);
1. adeguamento del processo di valutazione e accreditamento al processo della Regione (previa valutazione di fattibilità tecnica);
3. creazione/gestione del sistema di Help desk mediante l'indirizzo e-mail dedicato ecmregioni@agenas.it;
4. creazione/gestione della funzione comunicazioni del portale ECM;
5. gestione delle comunicazioni tra l'AGENAS e la Regione. Sul punto, il canale dedicato è l'indirizzo PEC arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it; e l'indirizzo e-mail cmantuano@regione.lazio.it;
6. monitoraggio e analisi dei dati;
7. adeguamento della piattaforma ECM regionale sulla base delle decisioni adottate dalla CNFC, dall'Ente accreditante regionale e delle eventuali novità legislative;
8. La Regione si impegna a trasmettere a questa Agenzia ogni atto necessario garantire l'operatività del sistema di accreditamento dei provider ECM;
9. Quanto alla gestione dei procedimenti amministrativi, fermo restando quanto definito dall'art. 4, l'Age.na.s e la Regione si impegnano a definire uno specifico piano di riparto delle competenze in tema di predisposizione delle bozze e invio dei provvedimenti;

L'iter di accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni) ha una durata di novanta giorni, ferma restando la possibilità di sospensione e di interruzione prevista dalla citata normativa.

ALLEGATO A

**ACCORDO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI
SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679**

TRA

La Regione Lazio (di seguito anche "Titolare" o "Regione"), CF. 8080143490581, rappresentata dal Direttore Regionale Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, Dott. Andrea Urbani, nato a OMISSIS il OMISSIS, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima sita in Via R.R. Garibaldi, 7 - 00147 Roma

E

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, C.F. 97113690586, (di seguito anche "Responsabile del trattamento" o "AGENAS"), con sede in via Puglie, 23 – 00187 Roma, nella persona del Presidente Prof. Enrico Coscioni domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima ed avente i poteri per il presente atto ai sensi dell'art. 7 dello statuto.

La Regione Lazio e AGENAS sono denominate anche, se congiuntamente indicate, le "Parti", se singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

- 1) il presente atto, costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione avente ad oggetto "l'affidamento da parte della Regione all'Agenzia di attività tecnico-operative, procedurali e informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali", disciplinando i relativi diritti e obblighi;
- 2) che la convenzione sopracitata, all'art. 14 prevede che "la Regione Lazio è Titolare del trattamento rispetto ai dati personali di terzi che l'Agenzia tratterà per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. Pertanto, Regione Lazio attribuisce ad AGENAS il ruolo di Responsabile come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE".3. ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali" (di seguito anche "RGPD") e, in particolare, dell'articolo 28 *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per*

mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” e che “Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento”;

3) il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento del 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, modificato con il provvedimento del 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2009, ha disciplinato la figura dell'amministratore di sistema quale soggetto preposto alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, ivi inclusi, gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi;

4) nei suddetti provvedimenti il Garante ha previsto che l'attribuzione del ruolo debba essere preceduta dalla valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

5) AGENAS nell'espletamento delle attività, oggetto del contratto stipulato tra le Parti e inerenti alle attività tecnico-operative, procedurali e informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, agirà anche in qualità di amministratore di sistema ed accederà ai dati della Regione;

6) AGENAS dichiara di possedere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti e le prescrizioni di cui al RGPD e al Provvedimento del Garante del 24 dicembre 2008 e garantisce la tutela dei diritti degli interessati;

7) La Regione Lazio intende nominare, alla luce di quanto sopra, AGENAS quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e AGENAS intende accettare tale nomina;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti addivengono alla sottoscrizione del presente accordo (di seguito “Accordo”) al fine di disciplinare termini e modalità con cui AGENAS- nominata Responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e Amministratore di sistema, tratterà i dati nell'espletamento delle attività, oggetto del contratto stipulato tra le Parti inerenti alle attività tecnico-operative, procedurali e informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali.

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo AGENAS è nominata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD nell'esecuzione della convenzione e dovrà individuare e nominare gli Amministratori di sistema. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della convenzione tra le Parti, per conto dell'Amministrazione nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. ("Codice Privacy"), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Le finalità del trattamento dei dati personali coincidono con quelle discendenti dall'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Convenzione. Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile è esclusivamente funzionale all'espletamento delle attività oggetto della Convenzione, specificamente dettagliate negli allegati allo stesso, quest'ultimo noto ed accettato dal Responsabile che ivi si richiama integralmente.
3. Le categorie di dati trattati sono: dati personali di natura comune (ad esempio, dati anagrafici, dati di contatto, etc.), con esclusione di dati personali appartenenti alle categorie particolari nonché di dati personali relativi a condanne penali e reati. Le categorie di interessati sono: professionisti/collaboratori/dipendenti che compongono l'organigramma del provider; professionisti sanitari partecipanti ad eventi formativi E.C.M. organizzati dai provider.

Articolo 3 – Dichiarazione di adeguatezza ai sensi degli articoli 28 e 32 RGPD

1. AGENAS dichiara di possedere garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio insito nel trattamento dei dati operato per conto della Regione e che il trattamento posto in essere soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa vigente dal Provvedimento del Garante del 24 dicembre 2008.
2. AGENAS dichiara che ai fini dello svolgimento del trattamento dei dati affidatole dalla Regione, qualora, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, intenda ricorrere ad altro Sub-Responsabile dovrà fornire notizia al Titolare.

Articolo 4 – Soggetti autorizzati al trattamento

1. AGENAS dichiara che individuerà al proprio interno i soggetti autorizzati al trattamento dei dati per conto della Regione con espresso atto di autorizzazione al trattamento, con l'indicazione di specifiche istruzioni, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.
2. AGENAS dichiara che individuerà "amministratore di sistema" esclusivamente personale in possesso dei requisiti prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 27 novembre 2008 e nelle successive modifiche o integrazioni dello stesso, garantendo a tali soggetti anche l'aggiornamento periodico prescritto. La designazione quale Amministratore di Sistema deve essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

3. AGENAS si impegna a trasmettere al Titolare del trattamento con cadenza annuale i nominativi dei soggetti autorizzati e degli amministratori di sistema nei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Inoltre, il Responsabile provvederà a verificare l'attività dei soggetti individuati con cadenza almeno annuale, come indicato dal Garante Privacy nel Provvedimento sugli Amministratori di Sistema sopra richiamato.

4. AGENAS garantisce al Titolare del trattamento che ciascun incaricato Amministratore di Sistema accederà con proprio utente e propria password. Il Responsabile deve quindi adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica), ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli Amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.

5. Le registrazioni di cui al precedente comma devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

6. Il Responsabile è tenuto a:

- essere responsabile della gestione dei sistemi di identificazione ed autenticazione, usando la massima riservatezza e discrezione affinché il processo venga svolto in conformità alle disposizioni di legge, eseguendo controlli periodici sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- collaborare con il Titolare del trattamento dei dati alla definizione di idonee regole in ambito di Sicurezza del trattamento dei dati afferente ai sistemi oggetto della presente nomina;
- sovrintendere all'operato dei soggetti terzi idoneamente designati, qualora sia necessario, interni o esterni al Titolare, in caso di interventi tecnici che abbiano impatto sul sistema informativo del Titolare e sulla sicurezza del trattamento di dati;
- suggerire, curare e sovrintendere l'adozione e l'aggiornamento delle più ampie misure di sicurezza volte a far sì che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- aggiornare periodicamente, con frequenza adeguata, i programmi volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e a correggerne i difetti o assicurarsi che ciò venga effettuato da soggetti terzi idoneamente designati;
- coadiuvare il Titolare del trattamento ed i Responsabili interni ed esterni, eventualmente designati, nell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Articolo 5 – Obblighi del Responsabile

1. Il Responsabile nominato si obbliga a seguire pedissequamente le istruzioni impartite dal Titolare, ai sensi del presente Accordo e successivamente impartite, impegnandosi a chiedere delucidazioni, in caso di incertezza interpretativa, al Titolare del trattamento.
2. Il Responsabile si obbliga a comunicarne il nominativo del proprio Responsabile per la Protezione dei Dati ed i relativi recapiti al Titolare.
3. Il Responsabile, nell'esercizio delle proprie funzioni, si obbliga e dovrà:
 - a. non trasferire dati verso un paese extra UE o un'organizzazione internazionale;
 - b. designare quali persone autorizzate al trattamento dei dati e amministratori di sistema unicamente persone che si sono vincolate legalmente alla riservatezza;
 - c. formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori rispetto all'applicazione del Regolamento, all'osservazione degli obblighi di cui al presente Accordo e delle istruzioni eventualmente successivamente impartite dal Titolare e vigilare sull'operato dei propri autorizzati;
 - d. adottare tutte le misure in capo al Responsabile in relazione ai servizi erogati dal Responsabile come da contratto ai sensi dell'art. 32 del RGPD;
 - e. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al Titolare nel caso di esplicita richiesta;
 - f. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
 - g. assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo gravante sul Titolare medesimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del RGPD;
 - h. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del RGPD, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
 - i. tenere, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
 - j. tenere aggiornato il registro dei trattamenti di cui alla precedente lettera k) e a fornirne tempestivamente copia al Titolare in caso di modifica;
 - k. tenere un aggiornato registro degli amministratori di sistema preposti ai servizi informatici e telematici svolti per conto di AGENAS e dell'applicativo;
 - l. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo e di ogni obbligo previsto per i responsabili dal RGPD, consentendo e

contribuendo alle attività di revisione e/o aggiornamento di tutti i documenti e/o le procedure applicate nel trattamento dei dati;

m. consentire al Titolare l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente accordo e di quelle eventualmente successivamente impartite dal Titolare;

n. collaborare, se richiesto dal Titolare, con altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati;

o. realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente Accordo;

p. informare immediatamente il RPD del Titolare qualora ritenga che un'istruzione violi il RGPD o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

q. collaborare con il Titolare del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali);

r. comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;

s. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare;

t. informare il titolare, qualora faccia ricorso ad altri responsabili del trattamento, al fine di consentirgli la possibilità di opporsi ad aggiunte o modifiche di tali altri responsabili;

u. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del Responsabile al Titolare dovrà avvenire entro 48 ore dall'individuazione della violazione, all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:

a. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d. descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Il Responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

5. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse, informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quindici (15) giorni lavorativi.

Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che AGENAS agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Regione, quest'ultima diffiderà AGENAS ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato.

6. L'Amministrazione potrà altresì richiedere al Responsabile di fornire su richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.

Articolo 6 – Responsabilità

1. Ai sensi dell'art. 82, par. 2 del RGPD, il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento dei dati ove non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento ovvero abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni del Titolare, di cui al presente Accordo o successivamente impartite.

2. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o della convenzione, e del presente Accordo derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva).

3. Qualora il Titolare e il Responsabile causino congiuntamente un danno, questi saranno, nei riguardi dell'interessato, responsabili in solido per l'intero ammontare del danno dallo stesso patito.

4. Nel caso in cui il Titolare corrisponda, conformemente al paragrafo 4 dell'art. 82, l'intero risarcimento del danno patito dall'interessato, questi avrà il diritto di ottenere dal Responsabile coinvolto nel trattamento, la quota del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità di quest'ultimo in relazione al danno, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 82 del RGPD.

5. In caso di autorizzazione alla nomina di Sub-Responsabile, il Responsabile conserverà nei confronti del Titolare del trattamento ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal Sub-Responsabile.

Articolo 7 – Durata dell’Accordo

1. Il presente Accordo, conformemente alla durata della convenzione, e/o di ulteriori modifiche o integrazioni qualora previste della Convenzione medesima, ha una durata pari a 36 (trentasei) mesi. Qualora venga esercitato il diritto di proroga previsto dall’art. 3 della Convenzione, il presente Accordo si intenderà automaticamente prorogato per il medesimo termine.

2. Il Responsabile, all’atto di cessazione, per qualunque causa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione e recesso di cui alla Convenzione, dell’efficacia del presente Accordo, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione dei dati, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere all’immediata restituzione degli stessi al Titolare e alla loro integrale cancellazione, rilasciando contestualmente un’attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esista alcuna copia indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione dei dati.

Articolo 8 – Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente Accordo è competente, così come previsto nel Contratto, in via esclusiva il Foro di Roma, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione stragiudiziale.

Articolo 9 – Comunicazioni e Referenti

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti, dovranno essere inviate, salvo diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica di seguito indicati:

per l’AGENAS lazio@pec.agenas.it, per la Regione: arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it;

2. Il referente del presente Accordo, per la Regione è la Dr.ssa Carmen Mantuano e-mail: cmantuano@regione.lazio.it ed il Responsabile della protezione dei dati o Data Protection ai sensi degli artt. 37 e ss. è contattabile via PEC all’indirizzo DPO@regione.lazio.legalmail.it o attraverso la e-mail istituzionale dpo@regione.lazio.it; per AGENAS i referenti del presente accordo sono il Direttore della UOC Formazione ECM ed il Direttore della UOC sistemi informativi, patrimonio, gestione della logistica e provveditorato, portale della trasparenza ed il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (Ue) 679/2016, può essere contattato al seguente recapito e-mail: responsabileprotezionedati@agenas.it.

Articolo 10 – Disposizioni finali

1. Il presente Accordo non comporta alcun diritto per il Responsabile alla corresponsione di maggiori contributi o rimborsi per l'attività svolta in relazione alla nomina.
2. Ogni eventuale modifica o aggiornamento del presente Accordo avverrà per iscritto e recherà la sottoscrizione di entrambe le Parti.
3. Il presente Accordo si compone di 10 articoli

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Lazio
Il Direttore Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria
Dr Andrea Urbani

Titolare del trattamento

(firmato digitalmente)

Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali
Il legale rappresentante

Responsabile del trattamento

(firmato digitalmente)